

Approvazione del Consiglio dell'Ordine riunione del 30\10\06 n. 1358\29

REGOLAMENTO CONSULTA PROFESSIONE IUNIOR

Art. 1 Costituzione – Sede – Durata

L'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, costituisce la Consulta professione iunior.

La sede di rappresentanza della Consulta è presso la sede dell'Ordine.

La durata della Consulta è limitata al mandato del Consiglio dell'Ordine in carica.

Art. 2 Finalità

La Consulta non ha fini di lucro e riunisce tutti gli architetti iunior e pianificatori iunior, iscritti alla sezione B dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia che ne abbiano fatto richiesta.

Ha le finalità di proporre al Consiglio dell'Ordine iniziative finalizzate alla promozione, valorizzazione e tutela della professione degli iscritti, attraverso azioni utili e necessarie al raggiungimento di tale obiettivo, anche in collaborazione con gli altri organismi istituiti dall'Ordine delegati ai problemi della professione.

Inoltre la Consulta ha il compito di:

- Formulare al Consiglio dell'Ordine proposte relativamente a corsi di aggiornamento professionale da sottoporre avvalendosi anche dell'opera di collaboratori esterni;
- aderire ad intese o commissioni istituite dall'Ordine di appartenenza o da altri ordini provinciali per il conseguimento delle stesse finalità;
- collaborare con Consulta giovanile istituita dall'Ordine di Roma.

In relazione alle proprie funzioni la Consulta può:

- elaborare proposte da sottoporre al Consiglio dell'Ordine, insieme alla commissione paritetica istituita dall'Ordine, in materia di competenze del laureato triennale;
- proporre l'organizzazione di seminari convegni, per aree tematiche;
- proporre al Consiglio dell'Ordine indagini statistiche nel mondo produttivo, anche per l'individuazione di nuovi ambiti professionali;
- pubblicazioni.

Art. 3 Modalità di iscrizione

Possono essere iscritti alla Consulta, tramite richiesta, tutti gli architetti iunior e pianificatori iunior che esercitano la professione. L'iscritto accetta incondizionatamente il presente regolamento.

L'iscrizione avviene via e-mail, compilando il modulo, ed ha validità per tutta la durata del mandato.

Art. 4 Adempimenti.

L'iscrizione impegna a dare il proprio contributo di attività a favore della Consulta.

L'iscritto non è tenuto a corrispondere un contributo annuo d'iscrizione.

Nel caso si verificasse la necessità di cancellazione da parte di un iscritto, l'interessato dovrà far pervenire alla Consulta la domanda relativa alla richiesta succitata.

La qualifica di associati si perde per:

- dimissioni;
- cancellazione o radiazione dall'Albo professionale;
- morosità con rivalsa in sede legale dei contributi non versati;
- per inottemperanza agli impegni assunti sia nel comitato esecutivo, sia nei gruppi di lavoro;

Art. 5 Rapporti interni

Devono essere rispettate le norme di disciplina e deontologia professionale, stabilite dal Codice deontologico dell'Ordine degli Architetti.

Art. 6 Finanziamenti della Consulta

Le attività dei componenti della consulta sono svolte a titolo gratuito.

I finanziamenti per le spese generali, elaborazione e stampa di documenti, organizzazione di incontri etc., saranno di volta in volta deliberati dal Consiglio dell'Ordine, anche avvalendosi di fondi reperiti ad hoc da altre fonti (sponsorizzazioni, etc).

Art. 7 Struttura della Consulta

La consulta è organizzata con tre organi aventi funzioni e compiti di seguito descritti:

- Assemblea della consulta
- Coordinamento esecutivo
- Gruppi di lavoro

Art. 8 Composizione dell'Assemblea

L'assemblea della consulta è composta da:

- gli iscritti alla sezione B dell'Ordine che abbiano fatto richiesta secondo le modalità riportate all'art. 3.
- dal consigliere iunior nella qualità di presidente della Consulta e responsabile del coordinamento esecutivo;
- dai capogruppi.
- Possono partecipare all'assemblea il Presidente dell'Ordine e tutti i consiglieri delegati dall'Ordine a trattare i temi della professione.

Tutti i presenti partecipano alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il voto è riservato ai soli membri effettivi della consulta.

La firma di ogni atto relazionale, spetta ai presenti riuniti in assemblea.

Nei casi in cui per i contenuti espressi gli atti assumono una valenza di comunicazione esterna all'Ordine, questi ultimi dovranno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio dell'Ordine.

Art. 9 Compiti dell'Assemblea

I compiti sono:

- l'applicazione delle modalità di iscrizione e di cancellazione dalla Consulta;
- la scelta del programma annuale di lavoro;

- l'individuazione e la suddivisione delle tematiche oggetto delle attività, e il numero necessario dei gruppi di lavoro;
- la nomina dei capogruppi operativi;
- la scelta del numero dei componenti per ogni gruppo di lavoro;
- il trasferimento al coordinamento esecutivo dell'organizzazione, della supervisione dei gruppi di lavoro e quant'altro riterrà opportuno.

Può inoltre:

- invitare alle proprie riunioni, quando lo ritiene opportuno, i rappresentanti di altri ordini provinciali, ed altre figure o organizzazioni ritenute qualificanti per la discussione degli argomenti oggetto del programma.
- Proporre al Consiglio dell'Ordine anche in collaborazione con gli altri organismi delegati dall'Ordine alla professione, seminari e giornate di studio utili agli iscritti nello svolgimento della professione.

Art. 10 Convocazione dell'assemblea

L'assemblea può essere convocata sottoforma ordinaria dal Presidente dell'Ordine, dal presidente della Consulta, ed in forma straordinaria dal coordinamento esecutivo.

L'assemblea ordinaria si riunisce una volta al mese e può alla fine della riunione definire la data della successiva convocazione.

La convocazione è inviata a tutti gli iscritti, dalla segreteria dell'Ordine a mezzo mail entro 7 giorni dalla data prefissa, dovrà contenere l'ordine del giorno suggerito dal comitato esecutivo.

Art. 11 Coordinamento esecutivo

Il coordinamento esecutivo della Consulta è composto dal consigliere iunior in qualità di responsabile, dai capogruppo delle unità operative.

Il coordinamento esecutivo può proporre al Consiglio dell'Ordine di avvalersi di consulenze, per specifiche tematiche di professionisti esterni.

Art. 12 Compiti del coordinamento esecutivo

I compiti del coordinamento esecutivo sono:

- applicare le decisioni dell'assemblea;
- svolgere i programmi approvati dall'assemblea;
- predisporre l'ordine del giorno delle sedute dell'assemblea;
- organizzare, supervisionare e controllare il funzionamento dei gruppi di lavoro;
- coordinare le iniziative da proporre ai membri della commissione paritetica in relazione alle proposte sul tema delle competenze.
- concordare le spese e le richieste da inoltrare al consiglio dell'Ordine per il finanziamento delle attività approvate dall'assemblea;
- trovare fonti alternative di finanziamento per potenziare e promuovere le attività della Consulta da proporre al Consiglio dell'Ordine.

Il presidente del coordinamento in qualità di consigliere, relaziona al consiglio dell'Ordine, sulle attività e i risultati ottenuti.

Il coordinamento esecutivo si riunisce almeno due volte al mese, previa convocazione da parte del responsabile. Le modalità di convocazione sono le stesse riportate per l'assemblea con la possibilità di avvertimento entro 5 giorni dalla data stabilita.

Art. 13 Gruppi di lavoro

I gruppi lavoro nominati dall'assemblea e coordinati dal coordinamento esecutivo, sono costituiti seguendo il programma approvato e suddivisi in numero secondo le tematiche affrontate.

Il numero dei componenti è deciso dall'assemblea.

I gruppi di lavoro hanno libertà di riunione per elaborare in modo preciso e dettagliato i loro piani di lavoro da sottoporre, attraverso il capogruppo, al coordinamento esecutivo.

Ogni gruppo può avvalersi dei collegamenti e contributi esterni alla Consulta, che siano ritenuti opportuni ed utili al perseguimento del proprio obiettivo. Nessun gruppo di lavoro può realizzare o autorizzare autonomamente al di fuori del proprio mandato. La durata dei gruppi è annuale.

Art. 14 Rimborsi

Ai rappresentanti della Consulta non compete alcun rimborso se non per particolari attività espressamente concertate con il coordinamento esecutivo e rientranti nel budget a disposizione che il consiglio dell'Ordine ha deliberato a favore della Consulta.

Art. 15 Nuove adesioni

Le nuove adesioni sono sottoposte al parere dell'assemblea, e le modalità di iscrizione sono quelle riportate dall art. 3.

Art. 16 Modifiche al regolamento

Le modifiche al seguente regolamento devono essere presentate al Consiglio dell'Ordine da almeno un sesto dei componenti della Consulta o da parte del comitato esecutivo con voto unanime dei componenti, devono essere inserite nell'ordine del giorno dell'assemblea almeno 10 giorni prima della convocazione.